



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA

Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale
del cavallo sportivo

Libro genealogico del cavallo trottatore italiano

Roma,

Operatori ippici

Associazione Nazionale Allevatori

Cavallo Trottatore (ANACT)

Associazioni di categoria

Società di corse trotto

LORO SEDI

Oggetto: adempimenti previsti per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri nati nell'anno 2017

Come noto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito, per brevità, Mi.P.A.A.F.) procede all'iscrizione dei puledri al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e al rilascio del documento di identificazione (passaporto), ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli Equidi di cui alla legge n. 200/2003, al D.M. 29 dicembre 2009, "*Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'Anagrafe equina da parte dell'UNIRE*" e al D.M. 26 settembre 2011, dell'art. 1 delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico di cui al D.M. n. 20249 del 29 gennaio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi di quanto disposto in materia di sanzioni dal d.lgs. n. 29/2011, "*Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE*" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione del 17 febbraio 2015 "*recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 209/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino)*".

Di seguito si forniscono indicazioni operative per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri nati nell'anno 2017.

A – Adempimenti in capo all'allevatore

L'allevatore deve:

- a) essere iscritto all'Albo allevatori di cui all'art. 9 del Disciplinare sopra citato. Gli allevatori che denunciano per la prima volta la nascita di un puledro devono presentare apposita domanda di iscrizione all'Albo allevatori utilizzando il modello pubblicato sul sito del Mi.P.A.A.F. (www.politicheagricole.it) nonché sul sito dell'ANACT (www.anact.it). Detto modello dovrà essere inviato unitamente alla denuncia di nascita;
- b) denunciare la nascita del puledro entro sette giorni dall'evento mediante la compilazione, in ogni sua parte, dell'apposito modello da inviare in originale all'ANACT a mezzo raccomandata, con l'indicazione dei dati previsti dalla normativa dell'Anagrafe degli equidi.

Nel caso in cui sulla denuncia di nascita non sia esplicitamente indicata da parte dell'allevatore l'esclusione dell'equide dalla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sul passaporto del puledro sarà registrata la destinazione finale alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA), ai sensi della normativa di riferimento. Si ricorda che la destinazione dell'equide "NON DPA" è irreversibile.

Il modello, pubblicato sui siti web dell'Amministrazione e dell'ANACT, prevede anche per i nati 2017 l'apposito spazio dove applicare uno degli *sticker* (lettera B) che compongono la *breeding card* e gli appositi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

spazi per la segnalazione del nome da assegnare al puledro che, per i nati 2017, deve iniziare con la lettera “B”.

L'allevatore dovrà indicare nel campo previsto sul modello di denuncia di nascita il proprio indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)** che sarà utilizzato dall'Amministrazione per ogni eventuale comunicazione che non comporti invio di documentazione (ad esempio invio dei passaporti ecc.). In mancanza di PEC l'allevatore potrà, comunque, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica;

- c) come già anticipato nella circolare per il 2016, allegare alla denuncia di nascita l'originale della quietanza del versamento della prevista tassa di € 96,00 effettuato tramite bonifico sul conto corrente intestato al Tesoro dello Stato, IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 con indicazione della causale. Nel caso in cui il versamento sia effettuato on line, utilizzando l'home banking, nella quietanza inviata a questa Amministrazione dovrà chiaramente risultare che il versamento è stato effettivamente eseguito con l'indicazione del relativo numero definitivo di Codice Riferimento Operazione (CRO) o di Transaction Reference Number (TRN). Non saranno accettate quietanze nelle quali non risulti l'avvenuta esecuzione del pagamento;
- d) far sottoporre il puledro ad identificazione sotto la madre, inserimento del microchip e prelievo del campione biologico da parte del veterinario incaricato dal Mi.P.A.A.F.. Si coglie l'occasione per ricordare che, nel caso in cui la fattrice sia sprovvista del passaporto, l'allevatore deve farne richiesta al Mi.P.A.A.F. al fine di regolarizzare la propria posizione ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi. In assenza del passaporto della fattrice, il puledro non potrà essere identificato;
- e) far trovare la fattrice e il relativo puledro, già incapezati e puliti, in un box idoneo, possibilmente ubicato al coperto, all'interno di una scuderia o di un capannone dotato di adeguata illuminazione, esibire obbligatoriamente la documentazione identificativa (passaporto) della fattrice, prevedere la presenza del personale necessario alle operazioni di contenimento della fattrice e del puledro. Dette operazioni possono riguardare, a seconda dei casi, l'allevatore o il detentore.

Al fine di evitare ritardi e/o disfunzioni nell'effettuazione della visita identificativa, è onere dell'allevatore o del detentore contattare il veterinario il cui nominativo è riportato nell'elenco dei veterinari competenti per territorio pubblicizzato anche a cura dell'ANACT. Si avvisa che, nel caso in cui la mancata visita sia dipesa dall'allevatore o dal detentore, la spesa relativa alla successiva visita di identificazione da parte del veterinario sarà a carico, a seconda dei casi, dell'uno o dell'altro soggetto. Ciò poiché si renderà necessario uno specifico incarico al veterinario per l'effettuazione della visita (al di fuori delle visite disposte all'interno del controllo produzione) e, quindi, dovrà essere versato un ulteriore importo di € 96,00 in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di iscrizione del puledro.

Il termine per l'identificazione è fissato al 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro; dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno di nascita l'identificazione del puledro può essere effettuata solo previo versamento del diritto di segreteria di **€ 191,00** onnicomprensivo.

Si ribadisce che l'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e la relativa emissione del passaporto non possono avvenire se il puledro non è stato identificato, è privo di microchip e non è stata comunicata dal laboratorio incaricato la diagnosi del DNA che accerti la corretta genealogia;

- f) far pervenire entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro la rimanente documentazione prevista dalla normativa di riferimento (art.1 delle citate Norme Tecniche).

La documentazione necessaria è la seguente:

1. certificato di intervento fecondativo (C.I.F.) in originale rilasciato dal gestore della stazione di fecondazione o dal veterinario responsabile dell'intervento fecondativo con applicata la relativa breeding card (*sticker* lettera A);
2. verbale di identificazione, di inserimento del *microchip* e di prelievo del campione biologico rilasciato dal veterinario incaricato dal Mi.P.A.A.F.. A tale proposito si precisa che l'originale del verbale viene inviato all'ANACT dal laboratorio incaricato, ma la copia anticipata dall'allevatore consente una gestione più celere dell'istruttoria della pratica di iscrizione.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

B – Gestione delle *breeding card*

Anche per il 2017 ogni singola *card* è composta da due *sticker*, contraddistinti dalle lettere A e B e recanti lo stesso codice a barre, sui quali è riportato il nome dello stallone e l'anno della stagione di monta. Inoltre, ogni *breeding card* reca un ulteriore codice a barre che identifica univocamente l'etichetta stessa a cui si riferisce. Il numero indica di quale intervento fecondativo si tratta tra i 150 ammessi dalla normativa di riferimento. La lettera distingue la destinazione dello *sticker*, come espressamente indicato sullo stesso.

Entro il 31 dicembre di ogni anno precedente la nascita dei puledri, il gestore della stazione di fecondazione deve inviare al Mi.P.A.A.F. e all'ANACT l'elenco delle *breeding card* utilizzate nella stagione di monta per ogni singolo stallone. Oltre al nome dello stallone dovrà essere indicato anche quello delle fattrici utilizzate.

Gli allevatori dovranno farsi consegnare dal proprietario/gestore dello stallone i due *sticker*:

- sul C.I.F. dovrà essere applicato quello contrassegnato con la lettera "A";
- sul modello della denuncia di nascita dovrà essere applicato quello contrassegnato con la lettera "B".

Si precisa che in assenza degli *sticker* sulla documentazione sopra indicata il puledro non potrà essere iscritto al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano.

C – Iscrizione dei puledri nel Libro genealogico del cavallo trottatore

Il Mi.P.A.A.F. provvede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico e all'emissione del passaporto solo a seguito del ricevimento entro i termini previsti di tutta la documentazione necessaria e dell'accertamento della genealogia del puledro mediante diagnosi del DNA.

Al riguardo, si fa presente, tra l'altro, che:

- a) se anche uno solo dei documenti necessari viene presentato dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno di nascita, l'allevatore, oltre a porre in essere gli adempimenti sopra elencati, dovrà versare al Mi.P.A.A.F. entro il termine del 31 dicembre una sanzione amministrativa di € **306,00** per deposito tardivo della documentazione. Non è consentita, comunque, l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri per i quali non sia stata effettuata la visita identificativa entro il 31 dicembre dell'anno di nascita e non sia stata emessa la diagnosi del DNA che abbia accertato la corretta genealogia;
- b) non potranno essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano i puledri per i quali i relativi genitori siano deceduti senza il deposito del DNA ovvero nel caso in cui agli stessi, se non tipizzati, non possa essere effettuato il prelievo del campione biologico perché non reperibili e, comunque, in tutti i casi in cui manchi il DNA anche di uno solo dei genitori;
- c) nel caso in cui il laboratorio incaricato comunichi l'incompatibilità con uno o con entrambi i genitori dichiarati dall'allevatore nella denuncia di nascita ed indicati sul C.I.F., su richiesta dell'allevatore si può procedere ad un nuovo prelievo di campione biologico e/o al confronto del genotipo del puledro con il DNA di differenti riproduttori. Al fine dell'esecuzione delle analisi di cui sopra è previsto il versamento dei seguenti diritti di segreteria:
 - € **213,00** per la ripetizione del prelievo del campione biologico al puledro. Si precisa che qualora dall'esito della prima diagnosi del DNA si sospetti uno scambio di due puledri appartenenti allo stesso allevatore, poiché invertendo le genealogie i puledri risultano compatibili, sarà sufficiente sottoporre solo uno dei due puledri ad un nuovo prelievo;
 - € **96,00** per eseguire il confronto con il DNA di uno o di due differenti riproduttori indicati dall'allevatore;
 - **ulteriori € 96,00** per ciascuno dei confronti successivi eventualmente richiesti dall'allevatore;
- d) nel caso in cui non sia stato possibile determinare la genealogia del puledro, il Mi.P.A.A.F. restituirà, laddove già consegnato, il C.I.F. al proprietario che potrà rivolgersi alla competente APA/ARA per l'iscrizione all'Anagrafe degli equidi ed il rilascio del relativo passaporto.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

D – Iscrizione tardiva dei puledri nel Libro genealogico del cavallo trotatore

Ai sensi della normativa vigente, l'iscrizione tardiva del puledro dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita è possibile previo deposito di tutta la documentazione sopra citata e sulla base di apposita formale richiesta dell'allevatore, con applicazione di una sanzione amministrativa di € 2.400,00.

Non è comunque consentita l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano dei puledri per i quali non sia stata effettuata la visita identificativa entro il 31 dicembre dell'anno di nascita e non sia stata già emessa una diagnosi del DNA che abbia accertato la corretta genealogia.

E – Puledri nati all'estero

Per consentire i controlli di cui sopra, i puledri nati all'estero da fattrici estere, da importare definitivamente poiché iscrivibili al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano ai sensi delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico, devono entrare in Italia al seguito della madre entro il 31 dicembre dell'anno di nascita, per consentire i controlli di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 9 delle Norme Tecniche del Disciplinare del libro genealogico del cavallo trotatore italiano detti puledri “...omississ...potranno essere iscritti al libro genealogico del cavallo Trotatore italiano purché non già iscritti ad altro libro genealogico e siano figli di stalloni che al 31 dicembre dell'anno precedente l'inseminazione erano già in possesso dei requisiti previsti agli artt.2 e 3 delle presenti norme tecniche”.

Nel caso in cui entrino nel periodo 1° novembre – 31 dicembre, l'allevatore dovrà pagare comunque oltre alla tassa di € 306,00 per deposito tardivo della documentazione anche il diritto di segreteria di € 191,00 previsto per l'identificazione, l'inserimento del microchip e il prelievo del campione biologico per l'esame del DNA.

F – Registrazione dei passaggi di proprietà

Si richiama all'osservanza dei termini e degli adempimenti previsti per la registrazione dei passaggi di proprietà riguardanti tutti i cavalli e, in particolare in questa sede, le fattrici. In ogni caso non possono essere registrati passaggi di proprietà con date antecedenti a qualsiasi altro evento, avvenuto e/o registrato a sistema e/o comunicato al Mi.P.A.A.F. (es. nascite, decessi, enucleazioni, ecc.).

Non è ammessa alcuna deroga alla registrazione tardiva dei passaggi di proprietà. Il puledro, pertanto, sarà registrato al titolo del proprietario della fattrice risultante tale nella banca dati del Mi.P.A.A.F. al momento della nascita. Conseguentemente la qualifica di allevatore del puledro, fermo restando l'adempimento di tutto quanto sopra descritto, sarà attribuita al soggetto risultante nella banca dati del Mi.P.A.A.F. proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro.

Si ricorda, inoltre, che la mancata registrazione del passaggio di proprietà di un equide può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 4, punto 6, del sopra citato Decreto legislativo n. 29 del 16/02/2011 e fa permanere in capo al proprietario risultante agli atti del Mi.P.A.A.F., nonché in capo all'effettivo possessore dell'equide, la responsabilità del cavallo a fini amministrativi, fiscali e penali.

Il Dirigente
Gualtiero Bittini
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)